REGOLAMENTO (CEE) N. 419/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 606/86 che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1 e l'articolo 84, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è stato messo in atto dal regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3851/88 [4]; che all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino, viene indicato che il quantitativo mensile oggetto di una domanda per il titolo « MCS » concernente i formaggi, compresi quelli a pasta erborinata, non può essere inferiore ad una tonnellata; che in base all'esperienza acquisita nell'applicazione di questa disposizione risulta che per il formaggio Roquefort, il quantitativo di una tonnellata è eccessivo; pertanto è opportuno ridurre tale quantitativo a 0,3 tonnellate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3851/88 della Commissione ha ridotto, tra l'altro, il numero delle categorie di formaggi contemplate dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 606/86; che di conseguenza occorre pertanto adeguare l'ultimo comma dell'articolo 3, paragrafo 1 di tale regolamento; che trattandosi della correzione di un errore materiale, il termine iniziale di applicazione del presente regolamento va fissato alla stessa data di quello del regolamento (CEE) n. 3851/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 606/86 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 3, paragrafo 1, primo comma è aggiunta al terzo trattino la frase seguente: « Tuttavia, per la categoria 2, relativamente al Roquefort, il quantitativo mensile minimo è di 0,3 tonnellate ».

2) All'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma i termini « categorie 1, 3, 7 e 10 » sono sostituiti dai termini « categorie 1, 2, 6 e 9 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, il punto 2) dell'articolo 1 è applicabile a decorrere dal 13 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.
[4] GU n. L 343 del 13. 12. 1988, pag. 8.